

## Il tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

(articolo 27 comma 1 della legge n° 120 del 1999) - articolo 160, 2° e 3° comma, della legge n° 16 del marzo 1942 n° 267

riunito in camera di consiglio e così composto:  
 dottoressa **Rosaria Savastano** presidente  
 dottor **Luciano Varotti** giudice rel.  
 dottor **Giovanni Fanticini** giudice  
 ha emesso il seguente

### d e c r e t o

**letto** il ricorso proposto dalla Orion Sc con sede in Cavriago (Re), via Bruno Buozzi n° 2;  
**rilevato** che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;  
**rilevato** che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;  
**rilevato** che l'imprenditore svolge attività commerciale e si trova in stato di insolvenza;  
**rilevato** che contro la società ricorrente era stato presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento, successivamente rinunciato dal creditore prima dell'udienza camerale fissata per la trattazione dell'istanza;  
**che** è altresì pendente, contro la Orion Sc, procedimento camerale avviato d'ufficio per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi del decreto legislativo n° 270 del 1999;  
**rilevato** che nel ricorso depositato l'8 novembre 2012 l'imprenditore ricorrente si è riservato di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione prevista dall'articolo 160, 2° e 3° comma, della legge fallimentare, entro un termine fissato dal tribunale;  
**che** a tal fine il ricorrente ha chiesto la concessione di un termine di giorni 120;  
**che** al ricorso sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;  
**ritenuto** che, in caso di contemporanea pendenza del procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi del decreto legislativo n° 270 del 1999 e di ricorso per concordato preventivo, il tribunale deve prendere preliminarmente in esame la domanda di concordato preventivo;  
**che** tale conclusione si fonda sul disposto degli articoli 3, 195 settimo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267 e 36 del decreto legislativo n° 270 sopra menzionato, nonché sull'articolo 161 ultimo comma legge fallimentare, introdotto con decreto legge n° 83 del 2012, convertito in legge n° 134 del 2012;  
**ritenuto**, quanto al termine da assegnare per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, che - pur apparendo condivisibile la tesi esposta dalla ricorrente in ordine alla non equiparabilità del procedimento prefallimentare con quello diretto alla dichiarazione dello stato di insolvenza (con conseguente possibilità di assegnazione di un termine superiore a 60 giorni nell'ipotesi in cui penda il procedimento ex articolo 7

M36/12 Reg.  
CP

fax: 0522/453609  
 547998

dr. F. Zaniponi

del decreto legislativo n° 270/99) - il collegio ritiene nella presente fattispecie di concedere un termine di soli sessanta giorni;

**che** infatti Orion Sc era stata convocata davanti al tribunale in sede prefallimentare per l'udienza del 7 agosto 2012 e che a quell'udienza aveva ottenuto un rinvio al 20 novembre 2012 al fine di depositare la domanda concordataria;

**ritenuto** pertanto che, in considerazione del tempo già trascorso (ampiamente sfruttabile per la predisposizione del ricorso ex articolo 160 legge fallimentare), appare opportuna, nella presente fattispecie, la concessione di un termine di soli sessanta giorni;

**rilevato** che il ricorso è ammissibile, in quanto l'imprenditore non ha presentato nei due anni precedenti analogo ricorso con riserva, al quale non ha fatto seguito l'ammissione al concordato preventivo o l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

**che** il ricorso con riserva contiene la descrizione sommaria della proposta concordataria che l'imprenditore intende proporre;

**che**, in considerazione della complessità delle operazioni poste a servizio della proposta stessa, appare congrua la concessione del termine specificato nel dispositivo che segue;

**rilevato** che il tribunale deve stabilire gli obblighi informativi periodici, anche finanziari, che il ricorrente deve assolvere;

**ritenuto** che - in considerazione della complessità della procedura (desumibile dal piano sommario esposto a pagina 20 del ricorso), della prevista continuazione dell'attività d'impresa e delle informazioni che il tribunale dovrà assumere ai sensi dell'articolo 161 <sup>del codice</sup> e 182 *quinquies* - si ritiene ammissibile la nomina da parte del tribunale di un ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, nella persona di un professionista che provveda ad assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dati contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza;

**che** conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all'ausiliario;

**che** il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale *«ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»*;

**che**, durante il termine concesso, appare opportuno che l'imprenditore assolvere ai seguenti obblighi informativi periodici: (i) l'ausiliario nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore con relazioni mensili sugli atti compiuti

- I. assegna alla ricorrente termine per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 160 commi 2 e 3, il termine di giorni sessanta;
- II. nomina quale ausiliario la dottoressa Federica Zaniboni, con studio in Reggio Emilia, piazza Della Vittoria n° 1;
- III. stabilisce il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 50.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento dell'ausiliario nominato;
- IV. dispone i seguenti obblighi informativi periodici: (i) l'ausiliario nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore con relazioni mensili sugli atti compiuti dall'imprenditore; (ii) dispone che l'imprenditore presenti all'ausiliario nominato un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente;
- V. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine sub I o all'esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 160 commi 2 e 3, se anteriore.

Così deciso in Reggio Emilia il 14 novembre 2012, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il presidente  
Rosaria Savastano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*[Firma]*  
Pumo

